

# Gazzetta ufficiale

# C 120

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

56° anno  
26 aprile 2013

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
RACCOMANDAZIONI		
<b>Consiglio</b>		
2013/C 120/01	Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani ...	1
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA		
<b>Consiglio</b>		
2013/C 120/02	Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro .....	7
<b>Commissione europea</b>		
2013/C 120/03	Tassi di cambio dell'euro .....	12

# IT

Prezzo:  
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2013/C 120/04	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 marzo 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata) — Relatore: Bulgaria .....	13
2013/C 120/05	Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata) .....	14
2013/C 120/06	Sintesi della decisione della Commissione, del 6 marzo 2013, relativa a un procedimento di imposizione di un'ammenda a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)] [ <i>notificata con il numero C(2013) 1210 final</i> ] .....	15
2013/C 120/07	Decisione della Commissione, del 23 aprile 2013, che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piattaforma sulla buona <i>governance</i> fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» .....	17

---

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### **Commissione europea**

2013/C 120/08	Invito a presentare proposte — EAC/S03/13 — Azione preparatoria: Partenariato europeo per gli sport (procedura aperta) .....	20
---------------	--	----

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2013/C 120/09	Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso AT.39740 — Google <sup>(1)</sup> .....	22
2013/C 120/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	25
2013/C 120/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	26




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

sull'istituzione di una garanzia per i giovani

(2013/C 120/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Investendo ora nel capitale umano dei giovani europei si otterranno vantaggi a lungo termine e si contribuirà ad una crescita economica sostenibile ed inclusiva. L'Unione sarà in grado di cogliere tutti i vantaggi di una forza lavoro attiva, innovativa e qualificata, evitando gli elevati costi causati da giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo («NEET»); tali costi ammontano attualmente all'1,2 % del PIL.
- (2) I giovani sono stati particolarmente colpiti durante la crisi. Essi sono vulnerabili perché si trovano in una fase di transizione, non dispongono di esperienza professionale, talvolta la loro istruzione o formazione non è adeguata, spesso la loro copertura assistenziale è limitata, hanno un accesso ridotto a risorse finanziarie e condizioni di lavoro precarie. Le giovani donne hanno maggiori probabilità di ricevere retribuzioni basse e di lavorare in condizioni precarie mentre i giovani genitori, soprattutto le giovani mamme, non possono contare su misure adeguate per raggiungere l'equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Inoltre alcuni giovani sono particolarmente svantaggiati o a rischio di discriminazione. Servono quindi misure di sostegno adeguate riconoscendo, al contempo, la responsabilità individuale dei giovani nel trovare una strada per inserirsi nell'attività economica.
- (3) In tutta l'Unione i NEET sono 7,5 milioni, ovvero il 12,9 % dei giovani europei (di età compresa tra 15 e 24 anni). Molti dispongono solo di un diploma di istruzione secondaria inferiore e hanno abbandonato prematuramente gli studi o la formazione. Inoltre, molti di loro

sono migranti o provenienti da ambienti svantaggiati. La sigla «NEET» comprende vari sottogruppi di giovani con diverse necessità.

- (4) Il 30,1 % dei disoccupati di età inferiore ai 25 anni nell'Unione lo è da oltre dodici mesi. Inoltre, sempre più giovani non cercano un lavoro in modo attivo e, di conseguenza, non hanno un sostegno strutturale che li aiuti a rientrare nel mercato del lavoro. Le ricerche dimostrano che la disoccupazione giovanile può lasciare tracce permanenti, come un rischio più elevato di disoccupazione in futuro, livelli ridotti di reddito futuro, perdita di capitale umano, trasmissione di povertà tra generazioni o minore motivazione a fondare una famiglia, contribuendo a tendenze demografiche negative.
- (5) Il termine «garanzia per i giovani» si riferisce a una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale, i giovani ricevono un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio. Un'offerta di proseguimento degli studi potrebbe anche comprendere programmi di formazione di qualità sfocianti in una qualifica professionale riconosciuta.
- (6) La garanzia per i giovani contribuirà a raggiungere tre degli obiettivi della strategia Europa 2020, vale a dire il 75 % delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia un lavoro, che gli abbandoni scolastici siano inferiori al 10 % e che almeno 20 milioni di persone siano sottratte alla povertà e all'esclusione sociale.
- (7) Gli orientamenti per le politiche degli Stati Membri a favore dell'occupazione, adottati con decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010 <sup>(1)</sup>, in particolare gli orientamenti 7 e 8, invitano gli Stati membri a promuovere l'integrazione dei giovani nel mercato

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

del lavoro e ad aiutarli, soprattutto i NEET, in collaborazione con le parti sociali, a trovare un primo impiego, a fare esperienze lavorative o a proseguire gli studi o la formazione, anche attraverso l'apprendistato, intervenendo rapidamente in caso di disoccupazione.

- (8) Sin dal 2005, al momento dell'adozione degli orientamenti per le politiche degli Stati Membri a favore dell'occupazione, con la decisione 2005/600/CE, del 12 luglio 2005 <sup>(1)</sup>, il Consiglio aveva raggiunto un accordo sulla necessità di «offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, nel caso dei giovani». Con decisione 2008/618/CE, del 15 luglio 2008 <sup>(2)</sup> sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, il Consiglio ha ridotto il periodo di tempo a «non oltre quattro mesi» per i giovani che lasciano la scuola.
- (9) Con risoluzione del 6 luglio 2010 sulla «promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti» <sup>(3)</sup> il Parlamento europeo ha rivolto un appello alla Commissione, agli Stati membri, alle parti sociali e alle altre parti interessate affinché le politiche nazionali relative al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione siano provviste di una garanzia per i giovani, «che assicuri ad ogni persona giovane dell'Unione il diritto a un lavoro, a un apprendistato, a una formazione aggiuntiva o a una combinazione di formazione e lavoro dopo un periodo massimo di quattro mesi di disoccupazione».
- (10) Con comunicazione del 15 settembre 2010 «Gioventù in movimento», la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a introdurre garanzie per i giovani, ma l'attuazione è stata finora molto limitata. La presente raccomandazione dovrebbe rafforzare e ribadire la necessità, per gli Stati membri, di perseguire tale obiettivo, e fornire anche un aiuto alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione di tali sistemi di garanzia per i giovani.
- (11) Con conclusioni del 17 giugno 2011 «Promuovere l'occupazione giovanile per realizzare gli obiettivi di Europa 2020» il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad agire rapidamente offrendo nuove opportunità di istruzione, (ri)qualificazione o misure di attivazione ai NEET, inclusi coloro che abbandonano prematuramente la scuola. In questo modo si potrebbero reintrodurre tali persone nell'istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, riducendo il rischio di povertà, discriminazione ed esclusione sociale. Il Consiglio ha riconosciuto che la segmentazione del mercato del lavoro può avere conseguenze sfavorevoli sui giovani e ha invitato gli Stati membri ad affrontare tale segmentazione.
- (12) La raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle «politiche di riduzione dell'abbandono scolastico» <sup>(4)</sup> riguardava soprattutto l'elaborazione di politiche basate su dati di fatto, globali e intersettoriali, comprendenti misure volte a riavvicinare allo studio coloro che hanno abbandonato l'istruzione e a rafforzare il nesso tra i si-

stemi di istruzione e formazione ed il settore lavorativo. Il Parlamento europeo ha sostenuto tale strategia nella preparazione del bilancio 2012 e ha chiesto alla Commissione di realizzare un'azione preparatoria a sostegno dell'istituzione di garanzie per i giovani negli Stati membri.

- (13) Nel pacchetto a favore dell'occupazione, descritto con comunicazione del 18 aprile 2012 «Verso una ripresa fonte di occupazione», la Commissione ha chiesto la mobilitazione attiva di Stati membri, parti sociali e altri soggetti coinvolti, per affrontare le attuali sfide in tema di occupazione nell'Unione, in particolare la disoccupazione giovanile. La Commissione ha sottolineato il grande potenziale di creazione di posti di lavoro costituito dall'economia verde, dall'assistenza sanitaria e sociale e dai settori della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC), e a tal fine ha presentato tre piani d'azione di accompagnamento per il *follow-up*. Successivamente, con comunicazione del 10 ottobre 2012 su un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica, la Commissione ha anche sottolineato sei settori prioritari promettenti per l'innovazione industriale, che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Nel pacchetto a favore dell'occupazione la Commissione ha inoltre sottolineato l'importante ruolo che potrebbe essere svolto, anche per i giovani, dalla promozione dello spirito imprenditoriale, da servizi di sostegno all'avviamento di imprese e di microfinanziamento più disponibili e dalla creazione di regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese. Nel pacchetto a favore dell'occupazione si propone anche di utilizzare la compensazione salariale per promuovere nuove assunzioni e la riduzione mirata del cuneo fiscale (prevalentemente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai datori di lavoro) per contribuire a incentivare l'occupazione e a promuovere riforme equilibrate della legislazione a tutela dell'occupazione, grazie alle quali i giovani potrebbero accedere a lavori qualitativamente validi.
- (14) Con risoluzione del 24 maggio 2012 sulle opportunità per i giovani, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad adottare misure rapide e concrete, a livello nazionale, per garantire che i giovani abbiano un lavoro dignitoso, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione/riqualificazione entro quattro mesi dal termine del percorso scolastico. Il Parlamento ha sottolineato che il sistema di garanzia per i giovani deve essere giuridicamente vincolante per poter effettivamente migliorare la situazione dei NEET e per risolvere gradualmente il problema della disoccupazione giovanile nell'Unione.
- (15) Con conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha chiesto ulteriori sforzi per aumentare l'occupazione giovanile, «al fine di assicurare che entro alcuni mesi dal completamento del percorso scolastico i giovani ricevano un'offerta qualitativamente buona di occupazione, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio». Il Consiglio ha inoltre concluso che tali misure possono essere sostenute dal Fondo sociale europeo (FSE) e che gli Stati membri possono avvalersi delle possibilità di finanziare temporaneamente, a partire da tale Fondo, gli incentivi a favore delle assunzioni.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU C 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

- (16) La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» costituisce il contributo dell'Unione al raggiungimento di tale obiettivo dal punto di vista dell'istruzione. Nella comunicazione sono trattate le tematiche cruciali per la riforma e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione, affinché le competenze acquisite siano adeguate alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, per incentivare modi aperti e flessibili di apprendimento e per promuovere l'impegno collaborativo fra tutti i soggetti coinvolti, compreso il finanziamento.
- (17) Con raccomandazione del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale <sup>(1)</sup>, il Consiglio raccomandava agli Stati membri di istituire, entro il 2018, in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale.
- (18) Con comunicazione del 28 novembre 2012 sull'Analisi annuale della crescita, la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri devono assicurare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per i giovani, sviluppando ed attuando regimi di garanzia per i giovani che assicurino a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni un'offerta di lavoro, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dal termine dell'istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione.
- (19) Con conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani.
- (20) È opportuno che la garanzia per i giovani sia accompagnata da misure di sostegno e sia adeguata alle circostanze nazionali, regionali e locali. È opportuno che tali misure di sostegno si basino su sei assi: elaborazione di strategie basate sulla partnership, intervento tempestivo e pronta attivazione, misure di sostegno che contribuiscano all'integrazione nel mercato del lavoro, utilizzo dei Fondi dell'Unione, valutazione e costante miglioramento del sistema, rapida attuazione. Il loro obiettivo deve essere la prevenzione degli abbandoni scolastici, la promozione dell'inserimento professionale e la soppressione degli ostacoli concreti all'occupazione. Tali misure, che dovrebbero essere costantemente monitorate e migliorate, possono contare sul sostegno dei Fondi dell'Unione.
- (21) Il coordinamento efficace e la partnership tra i vari ambiti strategici (occupazione, istruzione, giovani, affari sociali, ecc.) sono fondamentali in termini di incremento delle opportunità di occupazione di qualità, apprendistato e tirocinio.

- (22) Nei sistemi di garanzia per i giovani è opportuno tenere conto della diversità degli Stati membri e dei diversi punti di partenza, per quanto concerne i livelli di disoccupazione giovanile, le caratteristiche istituzionali e la capacità dei vari soggetti che intervengono sul mercato del lavoro. È opportuno tenere conto anche delle diverse situazioni relative ai bilanci pubblici e alle limitazioni finanziarie in termini di stanziamento delle risorse. Nell'Analisi annuale della crescita 2013, la Commissione ritiene che gli investimenti a favore dell'istruzione debbano essere prioritari e, ove possibile, potenziati, garantendo l'efficienza di tale spesa. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione anche al mantenimento o al rafforzamento della copertura e dell'efficacia dei servizi occupazionali e delle politiche attive del mercato del lavoro quali la formazione per i disoccupati e i regimi di garanzie per i giovani. La creazione di tali sistemi produce effetti importanti a lungo termine, ma servono anche risposte a breve termine per contrastare gli effetti drammatici della crisi economica sul mercato del lavoro,

#### RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. Di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»).

Nella progettazione del sistema di garanzia per i giovani, gli Stati membri dovrebbero considerare tematiche generali, quali il fatto che i giovani non costituiscono un gruppo omogeneo in ambienti sociali simili, i principi di obbligo reciproco e la necessità di affrontare il rischio di cicli di inattività.

Il punto di partenza per il rilascio della garanzia per i giovani a un giovane dovrebbe essere la registrazione presso un servizio occupazionale, e per i «NEET» non registrati presso un servizio occupazionale gli Stati membri dovrebbero definire un corrispondente punto di partenza per il rilascio della garanzia entro il medesimo periodo di quattro mesi.

I sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero basarsi sui seguenti orientamenti, conformemente alle situazioni nazionali, regionali e locali e tenendo presente il genere e la diversità di giovani ai quali sono destinate le misure.

#### Elaborare strategie basate sulla partnership

2. Identificare l'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare la partnership a tutti i livelli e in tutti i settori. Se non è possibile per uno Stato membro, per ragioni di natura costituzionale, individuare un'unica autorità pubblica, devono essere individuate le autorità pubbliche pertinenti mantenendo al minimo il loro numero e individuando tra loro un unico punto di contatto incaricato di comunicare alla Commissione l'esecuzione della garanzia per i giovani.

<sup>(1)</sup> GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

3. Garantire che i giovani abbiano pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi e al sostegno disponibili potenziando la collaborazione tra servizi per l'impiego, fornitori di orientamento professionale, istituti d'insegnamento e di formazione e servizi di sostegno ai giovani, nonché avvalendosi di tutti i canali d'informazione pertinenti.
4. Rafforzare le partnership tra datori di lavoro e soggetti attivi sul mercato del lavoro (servizi per l'impiego, vari livelli governativi, sindacati e servizi per i giovani) al fine di incrementare le opportunità d'occupazione, apprendistato e tirocinio per i giovani.
5. Sviluppare partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati, istituti d'istruzione e di formazione, servizi di orientamento professionale e con altri servizi specializzati per i giovani (organizzazioni non governative, centri e associazioni giovanili), che facilitino il passaggio dalla disoccupazione, dall'inattività o dagli studi al mondo del lavoro.
6. Garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali a tutti i livelli nella progettazione e attuazione delle strategie per i giovani e promuovere le sinergie tra le varie iniziative volte a potenziare i sistemi di apprendistato e tirocinio.
7. Garantire che i giovani e/o le organizzazioni giovanili siano consultate o partecipino alla progettazione e all'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia per i giovani affinché i servizi siano commisurati alle esigenze dei beneficiari e contribuiscano a rendere più efficaci le azioni di sensibilizzazione.

#### **Intervento tempestivo e pronta attivazione**

8. Elaborare efficaci strategie di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, incluse campagne d'informazione e sensibilizzazione, per incitarli a iscriversi ai servizi occupazionali, con particolare attenzione ai giovani vulnerabili che devono affrontare molteplici ostacoli (quali l'esclusione sociale, la povertà o la discriminazione) e ai NEET e tenendo conto dei vari ambienti di provenienza (povertà, disabilità, basso livello d'istruzione, minoranze etniche, migranti).
9. Al fine di sostenere i giovani in modo più efficace e di affrontare la potenziale mancanza di informazioni sulle offerte esistenti, prendere in considerazione l'idea di creare «punti focali» comuni, ovvero un'organizzazione che garantisca il coordinamento tra tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, in particolare con l'autorità pubblica responsabile della gestione del sistema di garanzia per i giovani, affinché le informazioni possano essere condivise tra i giovani che lasciano la scuola, in particolare quelli che rischiano di non trovare lavoro o di non proseguire gli studi o la formazione.
10. Operare affinché i servizi occupazionali, unitamente ad altri partner che sostengono i giovani, siano in grado di fornire un orientamento personalizzato e una progettazione individuale dell'azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura, basati fin dall'inizio sul principio dell'obbligo reciproco e su un continuo *follow-up* finalizzato a prevenire l'abbandono scolastico e assicurare la progressione verso lo studio e la formazione o il lavoro.

#### **Misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro**

##### *Migliorare le competenze*

11. Offrire ai giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi e in possesso di scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso scolastico e formativo o di seguire nuovi programmi d'insegnamento che si svolgano in ambienti di apprendimento adeguati alle loro specifiche esigenze e consentano loro di ottenere le qualifiche di cui ancora non dispongono.
12. Garantire che le misure adottate nel contesto di un sistema di garanzia per i giovani e volte a migliorare le capacità e le competenze contribuiscano ad affrontare gli squilibri esistenti e a soddisfare le esigenze in termini di domanda di lavoro.
13. Garantire che, nel migliorare le capacità e le competenze, si dedichi attenzione alle TIC/competenze digitali. Promuovere lo status di conoscenza e competenze professionali garantendo che i programmi e le certificazioni relativi alle TIC siano conformi alle norme e comparabili a livello internazionale.
14. Incoraggiare gli istituti scolastici, i centri di formazione professionale e i servizi per l'impiego a promuovere e a fornire ai giovani orientamenti sull'imprenditoria e sul lavoro autonomo, anche attraverso corsi per l'attività di imprenditore.
15. Attuare la raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.

##### *Misure connesse al mercato del lavoro*

16. Se del caso, ridurre i costi non salariali della manodopera al fine di migliorare le prospettive di assunzione dei giovani.
17. Utilizzare incentivi salariali e per le assunzioni mirati e ben strutturati per incoraggiare i datori di lavoro a creare nuove opportunità per i giovani, quali apprendistato, tirocinio o collocamento, soprattutto per quelli più lontani dal mercato del lavoro, in linea con le norme applicabili sugli aiuti di Stato.
18. Promuovere la mobilità del lavoro sensibilizzando i giovani in merito alle offerte di lavoro, tirocinio e apprendistato e al sostegno disponibile in varie zone, regioni e paesi, ad esempio attraverso servizi e sistemi, che incoraggiano la mobilità professionale all'interno dell'Unione. Garantire la disponibilità di un sostegno adeguato per aiutare i giovani che trovano lavoro in un'altra zona o in un altro Stato membro ad adattarsi al nuovo ambiente.
19. Rendere disponibili più servizi di sostegno all'avviamento (*start-up*) e migliorare la sensibilizzazione sulle possibili opportunità e prospettive legate al lavoro autonomo, anche attraverso una maggiore collaborazione tra servizi per l'impiego, sostegno alle aziende e fornitori di (micro) finanziamenti.

20. Migliorare i meccanismi di riattivazione dei giovani che escono dai sistemi di attivazione e non hanno più accesso ai sussidi.

#### Uso dei Fondi dell'Unione

21. Avvalersi al massimo e in modo ottimale degli strumenti di finanziamento offerti dalla politica di coesione, nel prossimo periodo 2014-2020, per sostenere, se opportuno, l'istituzione dei sistemi di garanzia per i giovani in relazione alle situazioni nazionali. A tal fine, accertarsi che sia riservata la necessaria priorità e siano stanziati le relative risorse al sostegno della progettazione e dell'attuazione delle suddette misure, comprese le possibilità di finanziare, a partire dal Fondo sociale europeo, incentivi mirati a favore delle assunzioni. Inoltre, avvalersi al massimo delle possibilità di finanziamento ancora disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013.
22. Nella preparazione per il periodo 2014-2020, prestare la necessaria attenzione, nel contratto sulla partnership, agli obiettivi specifici connessi all'attuazione, se opportuno, dei sistemi di garanzia per i giovani, in relazione alle situazioni nazionali. Inoltre, nei programmi operativi, descrivere le iniziative da sostenere nell'ambito delle pertinenti priorità d'investimento del Fondo sociale europeo, in particolare quelle relative all'integrazione sostenibile dei «NEET» nel mercato del lavoro e al sostegno ai giovani imprenditori e alle imprese sociali nonché al loro rispettivo contributo agli obiettivi specifici.
23. Se ammissibile, fare un uso completo e ottimale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile al fine di attuare la garanzia per i giovani.

#### Valutazione e continuo miglioramento dei sistemi

24. Monitorare e valutare tutte le misure sottoposte agli schemi relativi alla garanzia per i giovani, affinché si possano elaborare più strategie e interventi basati su fatti concreti, dopo aver esaminato perché, dove e cosa funzioni, garantendo quindi un uso efficiente delle risorse e una buona redditività dell'investimento. Mantenere una rassegna aggiornata dei fondi stanziati per l'istituzione e l'attuazione della garanzia per i giovani, in particolare nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione.
25. Promuovere le attività di apprendimento reciproco a livello nazionale, regionale e locale tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla disoccupazione giovanile, al fine di migliorare la progettazione e la realizzazione dei prossimi sistemi di garanzia per i giovani. Avvalersi pienamente, se del caso, dei risultati dei progetti sostenuti nel corso dell'azione preparatoria sui sistemi di garanzia per i giovani.
26. Potenziare le capacità di tutti i soggetti coinvolti, compresi i pertinenti servizi per l'impiego, partecipanti alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione dei sistemi di garanzia per i giovani, al fine di eliminare gli ostacoli interni ed esterni connessi alla strategia e alle modalità di elaborazione di tali sistemi.

#### Attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani

27. Attuare il più rapidamente possibile i sistemi di garanzia per i giovani. Riguardo agli Stati membri che vivono le maggiori difficoltà in termini di bilancio ed hanno i livelli più elevati di NEET o di disoccupazione giovanile, potrebbe anche essere presa in considerazione un'attuazione graduale.
28. Garantire che i sistemi di garanzia per i giovani siano correttamente integrati nei futuri programmi cofinanziati dell'Unione, preferibilmente a partire dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Nell'attuare tali sistemi gli Stati membri possono beneficiare dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

PRENDE ATTO CHE LA COMMISSIONE:

#### Finanziamento

- Incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi in modo ottimale del Fondo sociale europeo, nel rispetto delle pertinenti priorità d'investimento del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020 e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, se del caso, per sostenere l'istituzione e l'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani, strumento strategico per combattere e prevenire la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale.
- Sostenere le attività di programmazione nell'ambito dei Fondi del quadro strategico comune dell'Unione (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), anche attraverso l'apprendimento tra pari, le attività di rete e l'assistenza tecnica.

#### Buone prassi

- Sfruttare tutte le possibilità offerte dal nuovo programma per il cambiamento e l'innovazione sociale per raccogliere esempi di buone prassi relative ai sistemi di garanzia per i giovani a livello nazionale, regionale e locale.
- Fare ricorso al programma della strategia europea per l'occupazione dedicato all'apprendimento reciproco per incoraggiare gli Stati membri a condividere le loro esperienze e scambiare buone prassi.

#### Monitoraggio

- Continuare a monitorare e riferire a scadenza regolare sugli sviluppi relativi alla progettazione, all'attuazione e ai risultati dei sistemi di garanzia per i giovani nell'ambito del programma di lavoro annuale della rete europea dei servizi pubblici per l'impiego. Assicurare che il comitato per l'occupazione sia informato a tale riguardo.
- Effettuare il monitoraggio dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani, a norma della presente raccomandazione, mediante il monitoraggio multilaterale del comitato per l'occupazione nell'ambito del semestre europeo, analizzare l'impatto delle politiche in atto e indirizzare, se del caso, raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri, sulla base degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

**Sensibilizzazione**

7. Sostenere le attività di sensibilizzazione sull'istituzione della garanzia per i giovani negli Stati membri, utilizzando il Portale europeo per i giovani e collegandosi in particolare alle sue campagne d'informazione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
S. COVENEY

---

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

**recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza  
e la salute sul luogo di lavoro**

(2013/C 120/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione del 16 febbraio 2010 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato

consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra 1° marzo 2010 e il 28 febbraio 2013.

- (2) È opportuno pertanto nominare i membri titolari e supplenti per un periodo di tre anni.
- (3) I membri titolari e supplenti restano in carica fintantoché non saranno sostituiti o il loro mandato non sarà rinnovato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 22 aprile 2013 e il 28 febbraio 2016:

## I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Christian DENEVE	Sig. Jan BATEN Sig. Xavier LEBICHOT
Bulgaria	Sig.ra Vaska SEMERDJIEVA	Sig. Atanas KOLCHAKOV Sig.ra Darina KONOVA
Repubblica ceca	Sig. Jaroslav HLAVÍN	Sig.ra Anna SAMKOVÁ Sig.ra Anežka SIXTOVÁ
Danimarca	Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER	Sig.ra Annemarie KNUDSEN Sig.ra Christine HOLM DONATZKY
Germania	Sig. Michael KOLL	Sig.ra Ellen ZWINK Sig. Kai SCHÄFER

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 45 del 20.2.2010, pag. 5.

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Estonia	Sig.ra Veronika KAIDIS	Sig.ra Kristel PLANGI Sig. Rein REISBERG
Irlanda	Sig.ra Paula GOUGH	Sig. Michael WALSH Sig. John NEWHAM
Grecia	Sig. Antonios CHRISTODOULOU	Sig.ra Stamatina PISSIMISSI Sig.ra Aggeliki MOIROU
Spagna	Sig.ra Dolores LIMÓN TAMÉS	Sig. Mario GRAU RÍOS Sig.ra Mercedes TEJEDOR AIBAR
Francia	Sig.ra Bénédicte LEGRAND-JUNG	Sig.ra Sophie BARON Sig. Olivier MEUNIER
Italia	Sig. Paolo PENNESI	Sig. Lorenzo FANTINI Sig.ra Paola CASTELLANO
Cipro	Sig. Leandros NICOLAIDES	Sig. Marios KOURTELLIS Sig. Anastasios YIANNAKI
Lettonia	Sig.ra Māra VĪKSNE	Sig.ra Jolanta GEDUŠA Sig. Renārs LŪSIS
Lituania	Sig.ra Aldona SABAITIENĖ	Sig.ra Vilija KONDROTIENĖ Sig.ra Nerita ŠOT
Lussemburgo	Sig. Paul WEBER	Sig. Robert HUBERTY Sig. Carlo STEFFES
Ungheria	Sig. József BAKOS	Sig.ra Katalin BALOGH Sig.ra Éva GRÓNAI
Malta	Sig. Mark GAUCI	Sig. Vincent ATTARD Sig. David SALIBA
Paesi Bassi	Sig.ra Esther de KLEUVER	Sig. Martin G. DEN HELD Sig. Andre MARCET
Austria	Sig.ra Anna RITZBERGER-MOSER	Sig.ra Gertrud BREINDL Sig.ra Gerlinde ZINIEL
Polonia	Sig.ra Danuta KORADECKA	Sig. Daniel PODGÓRSKI Sig. Roman SAŚIADK
Portogallo	Sig. Pedro Nuno PIMENTA BRAZ	Sig. Carlos PEREIRA
Romania	Sig.ra Livia COJOCARU	Sig.ra Anca PRICOP Sig. Marian TĂNASE
Slovenia	Sig.ra Tatjana PETRIČEK	Sig. Jože HAUKO Sig. Etbin TRATNIK
Slovacchia	Sig.ra Romana ČERVENKOVÁ	Sig.ra Eleonóra FABIÁNOVÁ Sig. Erich VASELÉNYI
Finlandia	Sig. Leo SUOMAA	Sig.ra Kristiina MUKALA Sig. Wiking HUSBERG
Svezia	Sig. Mikael SJÖBERG	Sig. Per EWALDSSON Sig.ra Boel CALLERMO
Regno Unito	Sig. Stuart BRISTOW	Sig. Clive FLEMING Sig. Stephen TAYLOR

## II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. François PHILIPS	Sig. Herman FONCK Sig. Stéphane LEPOUTRE

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Bulgaria	Sig. Ivan KOKALOV	Sig. Aleksander ZAGOROV Sig.ra Reneta VASILEVA
Repubblica ceca	Sig. Jaroslav ZAVADIL	Sig. Miroslav KOSINA Sig. Jindřich POLÍVKA
Danimarca	Sig. Heidi RØNNE MØLLER	Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN
Germania	Sig.ra Marina SCHRÖDER	Sig. Horst RIESENBERG-MORDEJA Sig.ra Susanne JASPER
Estonia	Sig.ra Aija MAASIKAS	Sig. Peeter ROSS Sig. Ülo KRISTJUHAN
Irlanda	Sig. Sylvester CRONIN	Sig.ra Esther LYNCH Sig. Dessie ROBINSON
Grecia	Sig. Ioannis ADAMAKIS	Sig. Andreas STOIMENIDIS Sig. Efthimios THEOHARIS
Spagna	Sig.ra Marisa RUFINO	Sig. Pedro J. LINARES Sig. Emilio GONZALEZ
Francia	Sig. Gilles SEITZ	Sig. Henri FOREST
Italia	Sig.ra Cinzia FRASCHERI	Sig. Marco LUPI Sig. Sebastiano CALLERI
Cipro	Sig. Nikos SATSIAS	Sig. Nikos ANDREOU Sig. Stelios CHRISTODOULOU
Lettonia	Sig. Ziedonis ANTAPSONS	Sig. Mārtiņš PUŽULS Sig. Vladimirs NOVIKOVŠ
Lituania	Sig.ra Inga RUGINIENĖ	Sig. Petras GRĒBLIAUSKAS Sig. Gediminas MOZŪRA
Lussemburgo	Sig. Serge SCHIMOFF	Sig. Marcel GOEREND Sig. Robert FORNIERI
Ungheria		
Malta	Sig. Joseph CARABOTT	Sig. Edwin BALZAN Sig. Chris ATTARD
Paesi Bassi	Sig. W. VAN VEELEN	Sig. H. VAN STEENBERGEN Sig.ra S. BALJEU
Austria	Sig.ra Ingrid REIFINGER	Sig.ra Julia NEDJELIK-LISCHKA Sig. Alexander HEIDER
Polonia	Sig.ra Iwona PAWLACZYK	Sig. Dariusz GOC Sig. Stanisław STOLARZ
Portogallo	Sig. Fernando José MACHADO GOMES	Sig. Georges CASULA Sig.ra Catarina FERREIRA TAVARES
Romania		
Slovenia	Sig. Lučka BÖHM	Sig. Aljoša ČEČ Sig. Bojan GOLJEVŠČEK
Slovacchia	Sig. Peter RAMPÁŠEK	Sig. Alexander ŤAŽÍK Sig. Bohuslav BENDÍK
Finlandia	Sig.ra Raili PERIMÄKI	Sig.ra Paula ILVESKIVI Sig. Erkki AUVINEN

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Svezia	Sig.ra Christina JÄRNSTEDT	Sig.ra Jana FROMM Sig.ra Karin FRISTEDT
Regno Unito	Sig. Hugh ROBERTSON	

### III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Kris DE MEESTER	Sig. Thierry VANMOL Sig. Marc JUNIUS
Bulgaria	Sig. Georgi STOEV	Sig.ra Daniela SIMIDCHIEVA Sig.ra Petya GEOREVA
Repubblica ceca	Sig. Karel PETRŽELKA	Sig. František HROBSKÝ Sig. Martin RÖHRICH
Danimarca	Sig.ra Christina SODE HASLUND	Sig.ra Karoline KLAHSVIG Sig. Sven-Peter NYGAARD
Germania	Sig. Eckhard METZE	Sig. Rüdiger TRIEBEL Sig. Stefan ENGEL
Estonia	Sig. Marek SEPP	Sig.ra Marju PEÄRNBERG Sig.ra Ülle MATT
Irlanda	Sig. Carl ANDERS	Sig.ra Theresa DOYLE Sig. Kevin ENRIGHT
Grecia		
Spagna	Sig.ra Isabel MAYA RUBIO	Sig.ra Laura CASTRILLO NUÑEZ Sig. José de la CAVADA HOYO
Francia	Sig.ra Nathalie BUET	Sig. Franck GAMBELLI Sig. Patrick LEVY
Italia	Sig.ra Fabiola LEUZZI	Sig. Giorgio RUSSOMANNO Sig. Pietro MASCIOCCHI
Cipro	Sig. Emilios MICHAEL	Sig. Polyvios POLYVIUO Sig.ra Lena PANAGIOTOU
Lettonia	Sig. Aleksandrs GRIGORJEVS	Sig.ra Irēna UPZARE Sig. Andris POMMERS
Lituania	Sig. Vaidotas LEVICKIS	Sig. Jonas GUZAVIČIUS
Lussemburgo	Sig. Pierre BLAISE	Sig. François ENGELS Sig. Marc KIEFFER
Ungheria		
Malta	Sig. John SCICLUNA	Sig. Andrew Agius MUSCAT Sig.ra Carmen BORG
Paesi Bassi	Sig. W.M.J.M. VAN MIERLO	Sig. R. VAN BEEK Sig. J.J.H. KONING
Austria	Sig.ra Christa SCHWENG	Sig. Alexander BURZ Sig.ra Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF
Polonia	Sig. Grzegorz JUSZCZYK	Sig.ra Grażyna SPYTEK- BANDURSKA
Portogallo	Sig. Luís HENRIQUE	Sig. Manuel Marcelino PENA COSTA Sig. Luís Miguel CORREIA MIRA

Stato membro	Membri titolari	Membri supplenti
Romania	Sig. Ovidiu NICOLESCU	Sig. Cristian HOTOBOC Sig.ra Irina Mirela MANOLE
Slovenia	Sig. Igor ANTAUER	Sig.ra Tatjana ČERIN Sig. Anze HIRSL
Slovacchia	Sig. Róbert MEITNER	
Finlandia	Sig.ra Katja LEPPÄNEN	Sig. Jan SCHUGK Sig. Rauno TOIVONEN
Svezia	Sig.ra Bodil MELLBLOM	Sig. Ned CARTER Sig.ra Cecilia ANDERSSON
Regno Unito	Sig. Guy BAILEY	

*Articolo 2*

Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e supplenti non ancora designati.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata per informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
S. COVENEY

---

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

25 aprile 2013

(2013/C 120/03)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3080	AUD	dollari australiani	1,2669
JPY	yen giapponesi	129,67	CAD	dollari canadesi	1,3374
DKK	corone danesi	7,4559	HKD	dollari di Hong Kong	10,1549
GBP	sterline inglesi	0,84580	NZD	dollari neozelandesi	1,5299
SEK	corone svedesi	8,5961	SGD	dollari di Singapore	1,6188
CHF	franchi svizzeri	1,2334	KRW	won sudcoreani	1 452,92
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,8804
NOK	corone norvegesi	7,6535	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0650
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6070
CZK	corone ceche	25,899	IDR	rupia indonesiana	12 709,69
HUF	fiorini ungheresi	301,24	MYR	ringgit malese	3,9728
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,916
LVL	lats lettoni	0,7000	RUB	rublo russo	40,7829
PLN	zloty polacchi	4,1467	THB	baht thailandese	38,076
RON	leu rumeni	4,3493	BRL	real brasiliano	2,6266
TRY	lire turche	2,3540	MXN	peso messicano	15,8922
			INR	rupia indiana	70,7960

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 marzo 2013 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)**

**Relatore: Bulgaria**

(2013/C 120/04)

1. Il comitato consultivo concorda con la valutazione contenuta nel progetto di decisione della Commissione, secondo la quale Microsoft Corporation («Microsoft») non si è conformata alla decisione della Commissione del 16 dicembre 2009 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE [Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata), notificato con il documento C(2009) 10033].
  2. Il comitato consultivo è d'accordo sull'ammenda che la Commissione intende comminare a Microsoft.
  3. Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
  4. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>**  
**COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)**  
(2013/C 120/05)

- (1) Il procedimento in oggetto riguarda l'imposizione di un'ammenda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(2)</sup>, a Microsoft Corporation («Microsoft») per non aver rispettato una decisione di impegno.
- (2) Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, una decisione che rende vincolanti gli impegni offerti da Microsoft in risposta alle riserve della Commissione riguardo alla vendita abbinata del suo browser web (Internet Explorer) con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client <sup>(3)</sup>. Microsoft si impegnavano, in particolare, a mettere una «schermata di scelta» a disposizione degli utilizzatori di Windows nel SEE perché potessero scegliere liberamente il browser web preferito.
- (3) Nel luglio 2012, dopo aver ricevuto dalla Commissione le informazioni comunicate da uno sviluppatore di browser web, Microsoft ha riconosciuto di non aver installato la schermata di scelta su tutte le copie di Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»), corrispondenti a circa 15,3 milioni di PC.
- (4) Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti che Microsoft ha potuto consultare il 6 novembre 2012 e a cui ha risposto il 2 dicembre 2012. Microsoft non ha chiesto l'audizione orale.
- (5) Il progetto di decisione conclude che Microsoft ha agito con negligenza e che il mancato rispetto degli impegni è durato 14 mesi, ma anche che il fatto che Microsoft abbia aiutato la Commissione a indagare velocemente sul caso fornendo prove del mancato rispetto dell'impegno costituisce una circostanza attenuante.
- (6) Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento. Il progetto di decisione contiene solo gli addebiti rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 5 marzo 2013

Wouter WILS

---

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Sintesi nella GU C 36 del 13.2.2010, pag. 7.

## Sintesi della decisione della Commissione

del 6 marzo 2013

relativa a un procedimento di imposizione di un'ammenda a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

[Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)]

[notificata con il numero C(2013) 1210 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/C 120/06)

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento di imposizione di un'ammenda a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica il nome della parte e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse dell'impresa alla protezione dei suoi segreti aziendali.

### Contesto del caso

- (1) Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che ha reso vincolanti gli impegni offerti da Microsoft Corporation («Microsoft») per rispondere alle riserve della Commissione, come indicato nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 («gli impegni») <sup>(2)</sup>.
- (2) Le riserve preliminari della Commissione riguardavano la vendita abbinata del browser Internet Explorer di Microsoft con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client.
- (3) In risposta alle riserve preliminari della Commissione, Microsoft si è impegnata in particolare a offrire agli utilizzatori di Windows la possibilità di scegliere obiettivamente fra diversi browser web attraverso una schermata di scelta in Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e nei sistemi operativi Windows per PC client venduti dopo Windows 7. Microsoft si è impegnata a mettere la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori di Windows nello Spazio economico europeo («SEE») che hanno Internet Explorer come browser web predefinito.

### Procedura

- (4) Il 17 giugno 2012 la Commissione è stata informata di un possibile mancato rispetto degli impegni da parte di Microsoft. Il 4 luglio 2012 Microsoft ha riconosciuto di non aver messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori di Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»).

- (5) Il 16 luglio 2012 la Commissione ha deciso di riaprire e avviare il procedimento. Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti, che Microsoft ha potuto consultare il 6 novembre 2012 e a cui ha risposto il 2 dicembre 2012.
- (6) Il 4 marzo 2013 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha presentato la relazione finale il 5 marzo 2013.

### Valutazione giuridica e ammende

- (7) L'infrazione deriva dal fatto che Microsoft non ha rispettato la sezione 2 degli impegni perché non ha messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori nel SEE che hanno impostato Internet Explorer come browser web predefinito.
- (8) Alla luce delle argomentazioni di Microsoft, la Commissione ha concluso che il mancato rispetto degli impegni da parte dell'impresa è durato 14 mesi, dal 17 maggio 2011 al 16 luglio 2012. La Commissione ha inoltre stimato in circa 15,3 milioni il numero di utilizzatori interessati dal mancato rispetto della sezione 2 degli impegni da parte di Microsoft.

### Negligenza

- (9) Il fatto che Microsoft non abbia messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori interessati è dovuto a una serie di errori tecnici e omissioni. Considerate le risorse e le competenze di cui dispone, tuttavia, Microsoft avrebbe potuto evitare errori di questo genere e predisporre procedure più efficaci per garantire che la schermata di scelta fosse messa correttamente a disposizione degli utilizzatori interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 36 del 13.2.2010, pag. 7.

- (10) La Commissione conclude che Microsoft ha dato prova di negligenza.

#### *Gravità*

- (11) La Commissione sottolinea che, indipendentemente dalle circostanze specifiche del caso, la mancata osservanza di una decisione di impegno costituisce una grave violazione del diritto dell'Unione <sup>(1)</sup>.
- (12) Nel caso in esame, il fatto che Microsoft non abbia rispettato la sezione 2 degli impegni costituisce l'elemento centrale delle riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza e degli obblighi assunti dall'impresa negli impegni. Il numero di utilizzatori interessati (circa 15,3 milioni) è molto elevato.
- (13) Di conseguenza, la Commissione considera grave l'infrazione commessa da Microsoft.

#### *Durata*

- (14) Il mancato rispetto della sezione 2 degli impegni da parte di Microsoft è durato 14 mesi. Nel fissare l'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del fatto che

14 mesi costituiscono una parte considerevole della durata totale della sezione 2 degli impegni (4 anni e 39 settimane).

#### *Circostanze attenuanti*

- (15) La decisione ha concluso che il fatto che Microsoft abbia aiutato la Commissione a indagare sul caso in modo più efficiente fornendo prove del mancato rispetto dell'impegno costituisca una circostanza attenuante. Microsoft ha utilizzato le proprie risorse per condurre un'indagine approfondita sui motivi del mancato rispetto degli impegni.

#### *Effetto deterrente*

- (16) Per garantire il carattere dissuasivo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle dimensioni e delle risorse di Microsoft e quindi del fatto che nell'esercizio luglio 2011 — giugno 2012, ultimo esercizio sociale completo dell'impresa, il suo fatturato è stato di 73 723 milioni di USD (55 088 milioni di EUR).

#### *Ammenda*

- (17) Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, la Commissione ha fissato l'ammenda a 561 000 000 EUR, pari all'1,02 % del fatturato di Microsoft nell'esercizio luglio 2011 — giugno 2012.

---

<sup>(1)</sup> Si veda per analogia la causa T-141/08 *E.ON Energie AG contro Commissione* (Raccolta 2010, pag. II-5761, punto 279).

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione»

(2013/C 120/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha presentato un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale. La comunicazione è corredata di due raccomandazioni, una sulla pianificazione fiscale aggressiva <sup>(2)</sup> e l'altra concernente misure volte a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale <sup>(3)</sup>. Questi temi assumono attualmente particolare rilevanza, come ha anche sottolineato il Parlamento europeo nella risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscale <sup>(4)</sup>.
- (2) Conformemente alla raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva, gli Stati membri dovrebbero adottare una norma generale antiabuso in base alla quale dovrebbero ignorare le costruzioni artificiali poste in essere essenzialmente a fini di evasione fiscale e applicherebbero invece le normative fiscali nazionali facendo riferimento alla «sostanza economica» effettiva. La raccomandazione esorta inoltre gli Stati membri a inserire nelle convenzioni contro la doppia imposizione una clausola intesa a prevenire una forma specifica di doppia non imposizione.
- (3) La raccomandazione concernente misure destinate ad incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale prevede criteri che consentono di individuare i paesi terzi che non soddisfano tali norme minime. Prevede inoltre una serie di misure che gli Stati membri possono adottare nei confronti di tali paesi terzi e a favore dei paesi terzi che rispettano tali norme o si sono impegnati a farlo.
- (4) È importante che tali raccomandazioni siano attuate il più ampiamente possibile in modo tale da trarre vantaggio da tutte le esperienze, competenze e opinioni in materia. Inoltre è opportuno che tali contributi arricchiscano anche la relazione che la Commissione si è impegnata a pubblicare entro la fine del 2015, riguardante l'applicazione delle suddette raccomandazioni, e che vadano altresì a beneficio dei lavori successivi della Commissione nel settore in questione.
- (5) Nella comunicazione sulla doppia imposizione nel mercato unico <sup>(5)</sup>, la Commissione ha concluso che avrebbe valutato i potenziali vantaggi di istituire un forum dell'UE

sulla doppia imposizione, ossia un gruppo di esperti per discutere le difficoltà inerenti a questo tema. Tenendo conto della loro importanza per il funzionamento del mercato interno, è chiaro che tali questioni dovrebbero essere regolarmente discusse in un gruppo di esperti. Inoltre le risposte alla consultazione pubblica della Commissione su esempi concreti e possibili soluzioni per contrastare la doppia non imposizione hanno evidenziato che, da un punto di vista pratico, la doppia non imposizione e la doppia imposizione sono spesso collegate e non dovrebbero pertanto essere trattate separatamente. Dato che la doppia non imposizione è di per sé connessa con la pianificazione fiscale aggressiva — uno dei temi cui si è fatto riferimento — è opportuno affrontare la doppia imposizione nello stesso gruppo di esperti, vale a dire la presente piattaforma.

- (6) La piattaforma deve consentire un dialogo in questi settori in cui si scambiano esperienze e conoscenze e si ascoltano i pareri di tutti i soggetti interessati.
- (7) È opportuno che la piattaforma sia presieduta dalla Commissione e sia composta da rappresentanti delle autorità tributarie degli Stati membri, da organizzazioni che rappresentano le imprese o la società civile e da operatori in ambito fiscale.
- (8) Occorre stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma.
- (9) I dati personali devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(6)</sup>,

DECIDE:

## Articolo 1

**Oggetto**

È istituito il gruppo di esperti denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» (in appresso «la piattaforma»).

## Articolo 2

**Funzioni**

La piattaforma sarà incaricata delle seguenti funzioni:

<sup>(1)</sup> COM(2012) 722.<sup>(2)</sup> C(2012) 8806 final.<sup>(3)</sup> C(2012) 8805 final.<sup>(4)</sup> P7\_TA(2012)0030.<sup>(5)</sup> COM(2011) 712 definitivo.<sup>(6)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- a) promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle autorità tributarie nazionali su temi relativi alla buona *governance* in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione. Il termine buona *governance* in materia fiscale riguarda la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale;
- b) comunicare alla Commissione le informazioni utili ad individuare le priorità in tali settori e a scegliere i mezzi e gli strumenti idonei a compiere progressi nel loro ambito;
- c) contribuire ad applicare ed attuare nel miglior modo possibile le suddette raccomandazioni della Commissione, individuando le questioni tecniche e pratiche potenzialmente rilevanti in quest'ambito, nonché le possibili soluzioni;
- d) trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti al fine di elaborare la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti le misure destinate ad incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva;
- e) discutere gli spunti pratici suggeriti dalle autorità tributarie, nonché dalle imprese, dalla società civile e dagli operatori in ambito fiscale e studiare possibili modalità volte ad affrontare con maggior efficienza le difficoltà attuali in materia di doppia imposizione che incidono sul buon funzionamento del mercato interno.

### Articolo 3

#### Consultazione

La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione relativa alla buona *governance* in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione.

### Articolo 4

#### Composizione — Nomina

1. La piattaforma comprende un massimo di 45 membri.
2. Possono essere membri della piattaforma:
  - a) le autorità tributarie degli Stati membri;
  - b) fino a quindici rappresentanti di imprese, società civile e organizzazioni di operatori in ambito fiscale.
3. Le autorità tributarie di ciascuno Stato membro designano un rappresentante fra i funzionari incaricati della tassazione transfrontaliera, che si concentrerà in particolare sulla lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.
4. In seguito a un invito a presentare candidature, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale designa le organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), che hanno competenze nei settori elencati all'articolo 2 e hanno presentato la propria candidatura.
5. Nella risposta all'invito a presentare candidature, le organizzazioni designano un rappresentante e un supplente al fine di sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento. Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può rifiutare il nominativo di un rappresentante o di un supplente proposti da un'organizzazione se il profilo della persona proposta non corrisponde a quello richiesto nell'invito a presentare candidature. In tali casi l'organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

6. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

7. Le organizzazioni sono nominate per tre anni, a meno che non siano sostituite o escluse in virtù del paragrafo 9. Il mandato delle organizzazioni può essere rinnovato dopo che queste abbiano risposto ad un ulteriore invito a presentare candidature.

8. Le organizzazioni ritenute idonee, ma non nominate, possono figurare in un elenco di riserva, valido per tre anni, cui la Commissione può attingere per le sostituzioni.

9. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera b), o i loro rappresentanti possono essere sostituiti o esclusi per la parte restante del loro mandato nei seguenti casi:

- a) l'organizzazione, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della piattaforma;
- b) l'organizzazione, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) l'organizzazione, o il suo rappresentante, presenta le dimissioni;
- d) ove ciò risulti auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata dei rispettivi settori di competenza e di interesse.

Al fine di affrontare le situazioni di cui al primo comma, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può, se del caso, designare un sostituto attingendo dall'elenco delle organizzazioni di riserva di cui al paragrafo 8, oppure invitare un'organizzazione a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

10. I nomi delle organizzazioni e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe (in prosieguo il «registro»), nonché su un apposito sito web.

11. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

### Articolo 5

#### Funzionamento

1. La piattaforma è presieduta dal direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale o dal suo rappresentante.
2. Con l'accordo della presidenza, la piattaforma può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla piattaforma stessa. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
3. Il presidente può, su base ad hoc, invitare esperti esterni con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori della piattaforma o di un suo

sottogruppo. Il presidente può inoltre invitare in qualità di osservatori persone fisiche o organizzazioni, come definite nella norma 8, punto 3, delle norme orizzontali per i gruppi di esperti <sup>(1)</sup>, nonché rappresentanti di paesi candidati. Possono, in particolare, essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti di paesi candidati all'adesione e di organizzazioni internazionali.

4. I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e da altre norme pertinenti dell'Unione, nonché le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all'allegato del regolamento interno della Commissione <sup>(2)</sup>. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5. Le riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono essere coinvolti e partecipare alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.

6. La piattaforma adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7. La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività svolte dalla piattaforma (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un

interesse pubblico o privato, definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 <sup>(3)</sup>, tale documento non deve essere pubblicato.

#### Articolo 6

##### Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività della piattaforma non sono retribuiti per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, ove necessario, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma.

3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

#### Articolo 7

##### Applicabilità

La presente decisione si applica per tre anni.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Comunicazione del presidente alla Commissione — *Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register* (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotta in italiano) C(2010) 7649 definitivo.

<sup>(2)</sup> GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## COMMISSIONE EUROPEA

## INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/S03/13

**Azione preparatoria: Partenariato europeo per gli sport****(procedura aperta)**

(2013/C 120/08)

**1. Obiettivi e descrizione**

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Commissione che adotta il programma di lavoro annuale 2013 in materia di sovvenzioni e appalti per l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per eventi speciali annuali.

Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni dell'UE in tale settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 («Erasmus per tutti»), a partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nella comunicazione del 2011 «Sviluppare la dimensione europea dello sport».

Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare reti adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti:

- 1) rafforzamento della buona *governance* e della duplice carriera nello sport, favorendo la mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro;
- 2) protezioni degli atleti, in particolare i più giovani, contro i rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di competizione;
- 3) promozione di sport e giochi tradizionali europei.

Il servizio della Commissione responsabile per l'attuazione e la gestione di quest'azione è l'unità Sport della direzione generale dell'Istruzione e della cultura (EAC).

**2. Ammissibilità****2.1. Candidati**

Sono ammessi unicamente:

- enti pubblici,
- organizzazioni senza scopo di lucro.

I candidati devono:

- avere personalità giuridica,
- avere la loro sede sociale in uno degli Stati membri dell'UE.

Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare le persone fisiche.

## 2.2. Proposte

Per essere ammissibili le proposte devono:

- essere presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, soddisfacendo tutte le condizioni ivi figuranti, interamente compilato e firmato,
- essere ricevute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte,
- riguardare azioni realizzate interamente negli Stati membri dell'Unione europea; nonché
- prevedere una rete transnazionale con partner di almeno cinque Stati membri dell'Unione europea.

## 3. Bilancio e durata del progetto

Il bilancio disponibile per il presente invito a presentare proposte ammonta a 2 650 000 EUR a titolo della linea di bilancio «Azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport» (articolo 15.05.20).

Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo del 80 % dei costi ammissibili complessivi. Il contributo del candidato dovrà essere pari almeno al 20 % del totale dei costi ammissibili. Le domande che comportano un finanziamento addizionale da parte di terzi privati sono incoraggiate e riceveranno punti di priorità supplementari. Qualora i progetti comprendano una determinata percentuale di contributi finanziari privati di terzi, il cofinanziamento dell'UE sarà ridotto della stessa percentuale.

I costi relativi al personale non possono superare il 50 % dei costi ammissibili complessivi. Non sono accettati come cofinanziamento i contributi in natura. A seconda del numero e della qualità dei progetti presentati, la Commissione si riserva il diritto di non assegnare la totalità degli stanziamenti disponibili.

I progetti devono iniziare tra il 1<sup>o</sup> gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2015.

Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto, come specificato nel contratto.

## 4. Termine per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro il **19 luglio 2013** (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura — Unità D2 (Sport)  
J-70, 03/178  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

## 5. Ulteriori informazioni

Gli altri testi relativi al presente invito a presentare proposte, che comprendono il modulo di candidatura e la guida del programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili all'indirizzo Internet seguente:

[http://ec.europa.eu/sport/preparatory\\_actions/doc1009\\_en.htm](http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm)

Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni che figurano nei testi suddetti ed essere trasmesse utilizzando i moduli forniti.

---

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE EUROPEA

#### **Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso AT.39740 — Google**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 120/09)

#### 1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [il regolamento (CE) n. 1/2003] <sup>(1)</sup>, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

#### 2. SINTESI DEL CASO

2. Il 13 marzo 2013, la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Google Inc. (Google).
3. In tale valutazione, la Commissione ha espresso il parere che Google ricorre alle seguenti pratiche commerciali che potrebbero violare l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 54 dell'accordo SEE:
  - il trattamento preferenziale riservato, all'interno dei risultati delle ricerche web orizzontali effettuate da Google, ai link verso i servizi di ricerca web verticale offerti dalla stessa Google, rispetto ai link verso i servizi di ricerca web verticale concorrenti (prima pratica commerciale) <sup>(2)</sup>,
  - l'utilizzo da parte di Google, senza averne ottenuto l'autorizzazione, di contenuti originali di siti web terzi, nei propri servizi di ricerca web verticale (seconda pratica commerciale) <sup>(3)</sup>,
  - accordi che, de jure o de facto, obbligano i siti web di proprietà di terzi (noti nel settore come «editori») a procurarsi l'integralità o la maggior parte dei loro annunci pubblicitari attinenti alle ricerche online tramite Google (terza pratica commerciale), e

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1° dicembre 2009, gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

<sup>(2)</sup> I servizi di ricerca web verticale sono servizi web progettati per effettuare ricerche web limitate a categorie di informazioni specifiche e predefinite. I servizi di ricerca web orizzontale sono servizi web che permettono agli utenti di effettuare la ricerca su tutta la rete, indipendentemente dalla natura delle informazioni.

<sup>(3)</sup> Nella valutazione preliminare, la Commissione non si è pronunciata sul nesso tra l'utilizzo di contenuti originali di siti web terzi da parte di Google e la legislazione in materia di proprietà intellettuale.

- restrizioni contrattuali relative alla gestione e trasferibilità delle campagne pubblicitarie collegate alle ricerche online tra le diverse piattaforme di pubblicità sui motori di ricerca (quarta pratica commerciale).

### 3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

4. Google nega di avere fatto ricorso alle pratiche commerciali di cui sopra e non concorda con l'analisi giuridica alla base della valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, essa ha proposto impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di dissipare le preoccupazioni che la Commissione ha espresso in via preliminare in merito alle suddette pratiche commerciali.
5. Gli elementi fondamentali degli impegni suddetti sono i seguenti.
6. Per quanto riguarda la prima pratica commerciale, Google si è impegnata ad etichettare i propri servizi di ricerca web verticale che beneficiano di un trattamento preferenziale all'interno dei risultati delle ricerche web orizzontali effettuati da Google. Tale etichetta informerà l'utente che i link verso i servizi di ricerca web verticale di Google sono stati aggiunti da Google stessa per fornire accesso ai propri servizi di ricerca web verticale, di modo che l'utente non confonda i link verso i servizi di ricerca web verticale di Google con i link verso altri risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale. Ove opportuno, l'etichetta fornirà inoltre all'utente informazioni su dove trovare, tra i risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale proposti da Google, i link verso servizi alternativi di ricerca web verticale.
7. Ove possibile, Google opererà altresì una distinzione tra i link verso i propri servizi di ricerca web verticale e gli altri risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale, in modo che l'utente sia consapevole della loro natura diversa.
8. Infine, laddove Google propone — tra i suoi risultati ottenuti con una ricerca web orizzontale — alcuni link verso un servizio Google di ricerca web verticale, come descritto al punto 6, contenente annunci pubblicitari relativi alle ricerche online o link commerciali analoghi in più del 5 % dei casi in cui è visualizzato da utenti SEE, Google presenterà, sulla pagina dei risultati ottenuti con ricerca web orizzontale, i link verso tre pertinenti servizi concorrenti di ricerca web verticale. Google farà in modo che l'utente si accorga chiaramente dell'esistenza dei tre link concorrenti. Google selezionerà i tre servizi concorrenti di ricerca web verticale utilizzando meccanismi che ne garantiscono la pertinenza rispetto alle informazioni ricercate.
9. Per quanto riguarda la seconda pratica commerciale, Google offrirà ai siti web terzi una soluzione web in base alla quale essi potranno opporsi all'utilizzo nei servizi di ricerca web verticale di Google di tutti i contenuti estratti dai loro siti. Dietro notifica di una tale opposizione, Google interromperà la visualizzazione dei contenuti in questione nei propri servizi di ricerca web verticale. Tale opposizione non penalizzerà i siti web terzi all'interno dei risultati della ricerca web orizzontale di Google.
10. Google offrirà inoltre ai servizi di ricerca web verticale eleggibili specializzati nella ricerca di prodotti o servizi locali la possibilità di contrassegnare determinate categorie di informazioni in modo tale che tali informazioni non siano indicizzate o utilizzate da Google.
11. Infine, per quanto riguarda gli editori di quotidiani stabiliti nel SEE, Google manterrà i meccanismi esistenti che permettono loro di controllare, per ogni pagina web, la visualizzazione del loro contenuto in Google News.
12. Gli impegni di cui ai punti da 6 a 11 verranno applicati indipendentemente dal fatto che il servizio Google di ricerca web verticale esista già adesso o venga invece introdotto nel periodo di validità degli impegni stessi.
13. Per quanto riguarda la terza pratica commerciale, Google si impegna a non inserire più, nei suoi accordi con gli editori, alcuna disposizione e a non imporre alcun obbligo non scritto che possa, de jure o de facto, costringere gli editori a procurarsi i loro annunci pubblicitari attinenti alle ricerche online effettuate da dagli utenti SEE esclusivamente via Google.

14. Per quanto riguarda la quarta pratica commerciale, Google smetterà di imporre obblighi scritti o non scritti (anche nei contratti di API AdWords) che impediscano agli inserzionisti di effettuare il trasferimento di campagne pubblicitarie relative a servizi di ricerca AdWords di Google e altri servizi pubblicitari non offerti da Google nonché la gestione delle suddette campagne pubblicitarie su tali piattaforme di pubblicità.
15. La durata degli impegni è di cinque anni e tre mesi a decorrere dalla data in cui Google riceverà la notifica ufficiale della decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Google si è inoltre impegnata a nominare un amministratore fiduciario incaricato di verificare il rispetto degli impegni.
16. Gli impegni offerti sono pubblicati nella versione integrale in lingua inglese sul sito web della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo:

[http://ec.europa.eu/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/index_en.html)

#### 4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

17. La Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti per Google gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.
18. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non confidenziale delle loro osservazioni, nella quale eventuali informazioni contenenti segreti aziendali o altre informazioni confidenziali siano omesse e sostituite, come richiesto, da una sintesi non confidenziale o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «confidenziale».
19. Le risposte ed osservazioni formulate dovranno preferibilmente essere motivate ed esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.
20. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT.39740 — Google per posta elettronica (all'indirizzo COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), per fax (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

European Commission  
Directorate-General for Competition  
Antitrust Registry  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(2013/C 120/10)**

1. In data 18 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. («Otsuka», Giappone), che fa parte delle imprese del gruppo Otsuka detenute da Otsuka Holdings Co., Ltd. (Giappone), Mitsui & Co. Ltd («Mitsui», Giappone) e Claris Lifescience Limited («Claris», India) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di una controllata al 100 % di Claris, Claris Otsuka Limited («JV», India), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Otsuka: prodotti farmaceutici, nutraceutici <sup>(2)</sup> e di consumo, distribuzione e imballaggi,
- Mitsui: vendita, distribuzione, acquisto, commercializzazione e fornitura di prodotti in diversi settori, quali: ferro, acciaio, metalli non ferrosi, macchinari, prodotti elettronici, prodotti chimici, beni connessi all'energia, alimenti e commercio al dettaglio, servizi per i consumatori (lifestyle), vendita di autoveicoli e motocicli,
- Claris: produzione e distribuzione di prodotti per infusione endovenosa, medicinali generici, prodotti derivati dalla ricerca, terapie per malattie gravi e terapie utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici,
- Claris Otsuka Limited (JV): produzione e commercializzazione di prodotti e soluzioni per infusione, antifettivi e espansori della massa plasmatica.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> Il nome di questa linea di prodotti nasce dalla combinazione di «nutrizione» e «farmaceutici».

<sup>(3)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
(2013/C 120/11)

1. In data 18 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Lindéngruppen AB («Lindéngruppen») e Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») intendono acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Höganäs AB («Höganäs») mediante un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Lindéngruppen: sviluppo a lungo termine di imprese industriali,
- FAM: gestione patrimoniale per determinate fondazioni,
- Höganäs: produzione di polvere di metallo.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).







## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

